



## ***La problematica delle teorie del 'gender' nell'insegnamento in Europa***

**VINCENZO TURCHI**

Professore associato di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico  
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento

SOMMARIO: **1.** Nota preliminare. **2.** Il contesto europeo. **3.** Il caso spagnolo: la «Educación para la Ciudadanía». **4.** L'inserimento delle tematiche *gender* nei programmi scolastici francesi. **5.** I Paesi del Nord Europa (ceeni). **6.** L'Italia.

### **1. Nota preliminare**

Mi scuso per la mia assenza al Convegno, dovuta ad un piccolo incidente, che tuttavia mi impedisce gli spostamenti.

Ringrazio il Comitato organizzatore del Convegno per l'opportunità, comunque concessami, di dare lettura della mia relazione, tramite la voce del Prof. Davide Cito, cui mi lega un'ormai antica amicizia, e che ringrazio sentitamente.

Avverto che il testo della relazione è una versione più sintetica di quella che sarà pubblicata negli Atti, sia per contenerla nei tempi assegnati sia perché, a causa dell'incidente occorso, non sono riuscito a completarla in tutti i settori d'indagine che mi ero prefisso di analizzare.

Sono costretto ad omettere l'intera parte introduttiva, nella quale, dopo una breve sintesi delle teorie *gender*, individuavo le problematiche di maggior portata da loro suscitate nell'ambito scolastico.

Di questa parte mi limito a richiamare solo alcuni concetti-chiave e cioè, come il *background* culturale delle teorie *gender* sia rappresentato da una ben connotata concezione filosofica ed antropologica, basata sul primato della *cultura* rispetto alla *natura*<sup>1</sup>, su una visione «costruttivista» della realtà rispetto ad una «essenzialista» e «sostanzialista», su un approccio non cognitivista e relativista dal punto di vista assiologico rispetto ad una fondazione razionale ed oggettiva dell'etica, che, in definitiva, postula la marginalità del dato naturale riguardo alla differenza sessuale, ritenuta relativa e sempre modificabile<sup>2</sup>.

Una volta considerata l'identità sessuale disponibile e modificabile secondo la propria individuale *autodeterminazione*, anche il modello di famiglia che ne deriva potrà essere della più varia tipologia: famiglia o convivenza eterosessuale, omosessuale, tra transessuali, figure singole o plurisoggettive, «qualsiasi legame tra i sessi, simili e opposti, ove età, numero, preferenza non contano»<sup>3</sup>.

Ultima considerazione introduttiva è che peraltro il problema di una certa 'ambivalenza' sessuale in alcuni soggetti può essere originato da specifiche cause biologiche di diversa natura, che coinvolgono la sfera gonadica, morfologica, endocrina, ecc., e che determinano l'insorgere di

<sup>1</sup> Cfr. F. FACCHINI (a cura di), *Natura e cultura nella questione del Genere*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2015.

<sup>2</sup> Cfr. L. PALAZZANI, L. PALAZZANI, *Identità di genere? Dalla differenza alla in-differenza sessuale nel diritto*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008, pp. 16 *ess.*, 37; EADEM, *Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza*, Giappichelli, Torino 2011, pp. 2 e *ss.*, 113 e *ss.*

<sup>3</sup> L. PALAZZANI, *Sex/gender...*, *cit.*, pp. 5-6; cfr. pure *ibidem*, p. 126 e *ss.*; EADEM, *Genere*, in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (diretta da), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. VI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013, p. 537. Come è noto, si diffonde l'acronimo LGBTI, che indica «lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender/travestiti e intersessuali». Ulteriori approfondimenti in EADEM, *Sex/gender...*, *cit.*, p. 67 e *ss.*



caratteristiche intermedie, maschili e femminili<sup>4</sup>, oppure può farsi risalire a cause di origine psichica sia individuali sia legate all'ambiente sociale e familiare in cui è avvenuta la crescita e lo sviluppo del soggetto. Si parla in proposito di *anomalie o disturbi della differenziazione sessuale*<sup>5</sup>. Queste situazioni problematiche necessitano ovviamente di adeguati trattamenti terapeutici, che il progredire delle scienze mediche dovrà favorire all'insegna del rispetto della dignità della persona umana, segnatamente dei principi bioetici del «consenso informato»<sup>6</sup> e dell'«alleanza terapeutica»<sup>7</sup>, ma si tratta di tutt'altra cosa dalla teorizzazione di un indiscriminato indifferentismo circa la c.d. 'scelta di genere', che conduca ad assecondare ogni tipo di 'pulsione' soggettiva<sup>8</sup>.

## 2. Il contesto europeo

Prima di esaminare la normativa relativa ai singoli Stati, è opportuno evidenziare, da un punto di vista generale, come le teorie *gender* possano essere introdotte nel contesto scolastico attraverso varie modalità: ad esempio, negli insegnamenti attinenti all'educazione sessuale, che a sua volta può essere oggetto di specifici corsi o riguardare, a livello diffuso, tutta una serie di altre materie, da quelle biologico-scientifiche, a quelle storiche, filosofiche e pedagogico-comportamentali. Le stesse teorie *gender* possono circolare a livello diffuso in una pluralità di materie ed insegnamenti. Una materia nella quale si è verificata una loro specifica emersione è quella dell'«educazione alla cittadinanza»<sup>9</sup>, come l'esperienza spagnola – della quale si dirà tra breve – ha dimostrato.

Sempre da un punto di vista generale, riguardante non il diritto degli Stati, ma il diritto sovranazionale, la circolazione di tali teorie è in certo modo stata agevolata dalla produzione normativa delle istituzioni europee.

Infatti, alcuni atti normativi degli organismi europei non si limitano a sancire il principio di non discriminazione relativamente all'«orientamento sessuale»<sup>10</sup>, ma prevedono ulteriormente il matrimonio tra persone del medesimo sesso, o, subordinatamente, la registrazione legale delle coppie omosessuali, ed inoltre la possibilità di adozione o affidamento in loro favore. Si vedano, in tal senso, la *Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella comunità* del Parlamento

<sup>4</sup> Ad es. lo *pseudo-ermafroditismo maschile*, che si verifica quando la mascolinizzazione di un soggetto geneticamente maschio è inadeguata, e lo *pseudo-ermafroditismo femminile*, in presenza della virilizzazione di un soggetto geneticamente femmina: cfr. L. PALAZZANI, *Genere*, cit., p. 533.

<sup>5</sup> Si veda, in proposito, il parere del COMITATO PER LA BIOETICA, *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici*, 25.01.2010, in [http://www.governo.it/bioetica/pareri\\_abstract/testo\\_20100225.pdf](http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/testo_20100225.pdf). Cfr. altresì L. PALAZZANI, *Sex/gender...*, cit., p. 115 e ss.

<sup>6</sup> Cfr. M. CARDUCCI, *Consenso informato*, in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (diretta da), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. III, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010, p. 424 e ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>7</sup> Cfr. P. CATTORINI, *Alleanza terapeutica. Parte etica*, in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (diretta da), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, p. 339 e ss.; S. PRATESI, *Alleanza terapeutica. Parte giuridica*, *ibidem*, p. 345 e ss., voci alle quali cui si rinvia anche per ulteriori referenze bibliografiche.

<sup>8</sup> È forse il caso di richiamare l'art. 13, comma 9° del *Codice di deontologia medica* del 18 maggio 2014, che fa obbligo al medico di non acconsentire «alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo». Inoltre il paziente potrà bensì rifiutare una terapia proposta dal medico, ma non imporgli prestazioni che contrastino «con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona» (art. 22 del medesimo *Codice*).

<sup>9</sup> Sulla base *Raccomandazione* del COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI sull'educazione alla cittadinanza democratica 2002/12. Cfr., ampiamente, AGENZIA ESECUTIVA PER L'ISTRUZIONE, GLI AUDIOVISIVI E LA CULTURA, *L'educazione alla cittadinanza in Europa*, 2012, consultabile all'URL [www.indire.it/lucabas/lkmw\\_file/eurydice/Quaderno\\_28\\_cittadinanza.pdf](http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Quaderno_28_cittadinanza.pdf).

<sup>10</sup> Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1999), art. 13; Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007), art. 18 (art. 5-ter Trattato UE); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (7 dicembre 2000), art. 21.



Europeo, dell'8 febbraio 1994 (A3 0028/1994), la *Risoluzione sulla discriminazione per ragioni di orientamento sessuale e identità di genere* dell'Assemblea Parlamentare, del 29 aprile 2010 (1728/2010), in favore di persone LGTB e la *Risoluzione sulla lotta all'omofobia in Europa* del Parlamento europeo, del 24 maggio 2012 (2657/2012), anch'essa riguardante le persone LGTB. Quest'ultima, tra le altre disposizioni, al n. 15 «sottolinea [...] che l'istruzione è fondamentale ed esprime quindi la necessità di un'educazione sessuale appropriata, accessibile e rispettosa; esorta gli Stati membri e la Commissione a intensificare la lotta all'omofobia attraverso l'istruzione, nonché adottando misure amministrative, giuridiche e legislative».

Si comprende bene come tale apparato normativo possa rappresentare un presupposto legittimante la diffusione delle teorie *gender* nella legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea.

### 3. Il caso spagnolo: la «Educación para la Ciudadanía»

È abbastanza nota ed ha destato una certa risonanza, anche al livello della pubblicistica internazionale, la vicenda spagnola concernente l'«Educación para la Ciudadanía», materia obbligatoria, che era impartita nelle scuole primarie e secondarie, oggetto di un'ampia contestazione da parte dei genitori per i suoi contenuti altamente ideologizzati, e da essi ritenuta incompatibile non solo con la propria visione antropologica ed etica, ma anche con il principio di *neutralità* della scuola e dello Stato, il quale, anziché porsi come garante ed 'arbitro' imparziale tra diversi orientamenti culturali, appariva fare propria e diffondere una determinata concezione del mondo. Ciò traspariva proprio dal modo di affrontare le problematiche attinenti all'educazione sessuale e dall'espressa adesione alle teorie *gender*, tanto da far parlare la dottrina spagnola di «pansexualismo» e di «impregnación generista»<sup>11</sup>. Tutta l'impostazione della materia era basata su una netta opzione per il relativismo etico<sup>12</sup>. Caratteristiche, queste, confermate dal materiale didattico<sup>13</sup>. Per tali motivi, gli insegnamenti facenti capo a tale materia sono stati oggetto di un elevatissimo numero di obiezioni di coscienza: 55.000 casi, 3.000 procedimenti giudiziari, 400 ricorsi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. J.M<sup>a</sup> MARTÍ SÁNCHEZ, *Sistema Educativo y Dirigismo. Educación para la ciudadanía, clave de reforma de 2006*, Editorial Aldebarán, Cuenca 2014, pp. 44-45, e, ampiamente, p. 203 e ss.

<sup>12</sup> Cfr. T. GONZÁLES VILLA, *Aconfesionalidad, laicidad y laicismo. Una clarificación necesaria*, in A. DOMINGO MORTALLA (a cura di), *Ciudadanía, religión y educación moral. El valor de la libertad religiosa en el espacio público educativo*, Promoción Popular Cristiana, Madrid 2006, p. 96 ss.; A. DOMINGO MORTALLA, *Las fuentes morales de la ciudadanía activa. Laicidad democrática y convicción religiosa en la educación moral*, *ibidem*, p. 181 ss.; J.M<sup>a</sup> MARTÍ SÁNCHEZ, *La "educación para la ciudadanía" en el sistema de la Ley Orgánica de Educación (una reflexión desde la libertad religiosa)*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado», n. 10, febrero 2006, Rivista telematica, [www.iustel.com](http://www.iustel.com); IDEM, *Objeciones de conciencia y escuela*, *ibidem*, n. 15, octubre 2007; IDEM, *La educación para la ciudadanía ¿amenaza contra la libertad de los padres y de la sociedad?*, in *Estudios Eclesiásticos*, 2007, p. 805 ss.; C. GARCIMARTÍN MONTERO, *Neutralidad y escuela pública. A propósito de la educación para la ciudadanía*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado», n. 14, mayo 2007, Rivista telematica, [www.iustel.com](http://www.iustel.com); J.M. FERNÁNDEZ-SORIA, *Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: controversia en torno a una asignatura (o entre ética pública y ética privada)*, «Transatlántica de educación», 2008, p. 45 ss.; S. CATALÀ (a cura di), *Sistema educativo y libertad de conciencia*, Editorial Aldebarán, Cuenca 2009.

<sup>13</sup> Cfr. J.M<sup>a</sup> MARTÍ SÁNCHEZ, *Sistema Educativo...*, cit., p. 172 e ss., cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>14</sup> Cfr. J.M<sup>a</sup> MARTÍ SÁNCHEZ, *Sistema Educativo...*, cit., p. 158; R. RUIZ, *Última clase de Educación para la ciudadanía*, «Razón» 31 gennaio 2012; J.M<sup>a</sup> MARTÍ SÁNCHEZ, *Objeciones de conciencia...*, cit.; L. RUANO ESPINA, *Objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado», n. 17, mayo 2008, Rivista telematica, [www.iustel.com](http://www.iustel.com); EADEM, *Las sentencias del Tribunal Supremo de 11 febrero 2009 sobre objeción de conciencia a EpC*, *ibidem*, n. 20, mayo 2009; EADEM, *El derecho a elegir, en el ámbito*



Vi era inoltre un altro profilo dell'«Educación para la Ciudadanía» incidente sul sistema educativo spagnolo: essa costituiva infatti materia obbligatoria anche per le scuole cattoliche integrate nel sistema scolastico statale, le quali si vedevano così costrette ad impartire insegnamenti confliggenti con la propria identità, in particolare con il proprio progetto educativo. Di qui l'emergere di un ulteriore profilo dell'obiezione di coscienza alla «Educación para la Ciudadanía», sollevata anche a livello di istituzioni<sup>15</sup>.

Oggi in Spagna, in seguito al mutamento di Governo, la materia è stata completamente riformata<sup>16</sup>. Riprendendo le parole di Francesco D'agostino, l'esperienza spagnola resta peraltro a testimoniare una estrinsecazione ideologica consistente nel tentativo di «imporre, anche coercitivamente attraverso le scuole di Stato, un'etica pubblica laicista, orientata a svuotare dall'interno istituzioni antropologiche fondamentali, nelle quali esperienza sociale, esperienza etica ed esperienza religiosa si uniscono strettamente, come quelle del matrimonio e della famiglia»<sup>17</sup>.

#### 4. L'inserimento delle tematiche gender nei programmi scolastici francesi

Per quanto riguarda il sistema scolastico francese, si è verificato un intensificarsi di iniziative dirette a promuovere i contenuti delle teorie *gender* durante la presidenza Holland ed il Governo Ayrault, che ne era espressione.

In particolare, il ministro per l'Educazione nazionale, Vincent Peillon, nel quadro di un rafforzamento della «morale laica», per la quale si era pensato anche ad uno specifico insegnamento, pubblicò nel febbraio 2013 un *libro programma* intitolato «Refondons l'école», nel quale si sosteneva, ad esempio, che:

«appartiene alla scuola il compito di produrre un individuo libero, emancipato da tutte le tutele, politiche, religiose, familiari e sociali», e che, a tal fine, «deve essere condotta con forza la lotta, ad ogni livello d'insegnamento, contro tutte le stereotipie di genere e contro l'omofobia»<sup>18</sup>.

---

*esclar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones, en el marco de la LOLR, ibidem*, n. 19, enero 2009.

<sup>15</sup> Si veda, in tal senso, la «Declaración Institucional» della Fundación Universitaria San Pablo-CEU, *En ninguno de nuestros centros se impartirá una asignatura cuyos contenidos infrinjan nuestro ideario fundacional*, 21 settembre 2007, consultabile in <http://www.ceu.es>. Analoga presa di posizione da parte della Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE): cfr. L. RUANO ESPINA, *Objeción de conciencia*, cit., p. 59. Sull'obiezione di coscienza 'istituzionale', cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Réflexions juridiques autour de la notion d'objection de conscience institutionnelle*, in G. BONI – E. CAMASSA – P. CAVANA – P. LILLO – V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. II, Giappichelli, Torino 2014, p. 1205 e ss. Mi permetto di rinviare anche a V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 70 e ss.

<sup>16</sup> Cfr. il Real Decreto 1190/2012, del 3 agosto 2012.

<sup>17</sup> F. D'AGOSTINO, *L'Europa tra laicità e laicismo*, «Iustitia», LXVI (2013), p. 291.

<sup>18</sup> Posizione che il ministro aveva già espresso in un'intervista rilasciata il 1° settembre 2012, nel corso della quale aveva affermato che ««Per dare libertà di scelta bisogna essere capaci di sottrarre lo studente a tutti i determinismi, famigliari, etici, sociali, intellettuali»». Traggio questa e le altre informazioni relative al sistema scolastico francese dall'articolo *Le Gouvernement et le Gender à l'école*, che si legge all'URL <https://www.alliancevita.org/2013/06/decodeur-n-31-le-gouvernement-et-le-gender-a-lecole/>. Le traduzioni di brani dell'articolo riportate tra virgolette nel testo sono mie.



## TESTO PROVVISORIO



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
XXII CONVEGNO DI STUDI  
*IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'INSEGNAMENTO*

Roma, 12 - 13 marzo 2018

Nel mese di ottobre 2012 era stato presentato il *Programma di azioni governative contro le violenze e le discriminazioni commesse a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere*<sup>19</sup>, concernente in pratica tutti i campi della vita sociale: giustizia, educazione, media, lavoro, sanità, anzianità, relazioni interpersonali, ecc. Il secondo capitolo, dedicato alla scuola – dalla primaria alla superiore – si intitola significativamente *Avvalersi dei giovani per far evolvere le mentalità*.

In attuazione del *Programma* veniva stipulata una *Convenzione interministeriale per l'uguaglianza tra ragazze – ragazzi e donne – uomini nel sistema educativo, 2013–2018*, che istituiva un partenariato molto strutturato tra i diversi ministeri per conseguire le finalità dello stesso *Programma*. La lista delle azioni da svolgere era molto nutrita: formazione iniziale e permanente degli insegnanti, elaborazione di manuali scolastici idonei ad «evitare le stereotipie sessiste», educazione sessuale integrante maggiormente le ricerche di genere.

Il 28 febbraio 2013 la deputata Juile Sommaruga presentò un emendamento per introdurre l'educazione all'uguaglianza di genere nella scuola primaria, motivando la sua iniziativa con un intervento che rappresenta un 'condensato' delle teorie *gender*:

«Questo emendamento ha per obiettivo l'integrazione nella formazione impartita nelle scuole elementari dell'educazione all'uguaglianza tra donne e uomini e la decostruzione degli stereotipi sessuali. Si tratta di sostituire a categorie come “il sesso” o la “differenza sessuale”, che rinviano alla biologia, il concetto di “genere”, il quale mostra che le differenze tra uomini e donne non sono fondate sulla natura, ma sono storicamente costruite e socialmente riprodotte»<sup>20</sup>.

Ancora: un rapporto dell'IGAS (Ispettorato Generale degli Affari Sociali), del dicembre 2012, sull'uguaglianza nei modi di accoglienza della prima infanzia (da 0 a 3 anni), individua l'ostacolo maggiore nei sistemi di rappresentazione che assegnano a uomini e donne dei comportamenti detti maschili e femminili, in qualche modo predeterminati. Di qui, tutta una serie di misure miranti a decostruire gli stereotipi di genere: abiti portati, giochi utilizzati, attività sportive proposte, libri di letteratura per l'infanzia, ecc.

Si giunge sino al puntiglio lessicale, come nell'interrogazione scritta al ministro per l'Educazione della deputata Sandrine Mazetier, del 18 dicembre 2012, che richiedeva che la denominazione – ritenuta generista – «scuola materna» fosse sostituita da una neutrale come «scuola primaria» o «scuola elementare».

Nel gennaio 2014, il ministro Vincent Peillon, precedentemente citato, insieme alla ministra per i Diritti delle donne, Najat Vallaud-Belkacem, hanno dato vita al *Programma «ABCD de l'égalité»*, proposto in via sperimentale in 275 scuole, rivolto ai ragazzi dall'ultimo anno di scuola materna (5-6 anni) e all'ultimo delle primarie (10-11 anni). In dieci ore di attività, gli insegnanti, con il supporto di materiale didattico, hanno introdotto nei loro programmi curricolari – in particolare quelli di scienze, letteratura, storia, educazione fisica e attività sportive – temi finalizzati a «educare

<sup>19</sup> Consultabile all'URL

<http://femmes.gouv.fr/?s=programme+d%27actions+gouvernemental+contre+les+violences+et+les+discriminations>.

<sup>20</sup> Inoltre, nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della *legge d'orientamento e programmazione per la rifondazione della scuola della Repubblica* (legge 2013-595 dell'8 luglio 2013) era stato presentato un emendamento all'Assemblea nazionale (19 marzo 2013) per introdurre l'«educazione all'uguaglianza di genere» fin dalla scuola primaria. Tuttavia l'emendamento venne successivamente ritirato al Senato (24 maggio 2013). Il ministro Vincent Peillon affermò di temere «un dibattito ideologico malsano che avrebbe scatenato malvagie passioni».



alla cultura dell'uguaglianza fra i sessi» per «eliminare pregiudizi e stereotipi che possono essere alla base di discriminazioni». A questa sperimentazione annuale, tuttavia, non ha fatto seguito la prevista estensione del programma a tutte le scuole. La pausa di riflessione è stata motivata, secondo le rilevazioni del ministero, dalle difficoltà degli insegnanti, sia nell'affrontare temi sui quali non sono adeguatamente preparati sia nel gestire il problematico rapporto con i genitori<sup>21</sup>.

Nelle scuole secondarie, nel mese di ottobre 2012, il medesimo ministro Vincent Peillon aveva istituito un gruppo di lavoro sul tema dell'educazione alla sessualità, chiamandone a far parte rappresentanti di associazioni militanti nell'ambito del movimento LGBT. Il *Piano Uguaglianza uomini-donne* del novembre 2012, in coerenza con il *Programma nazionale contro l'omofobia*, prevedeva azioni di sensibilizzazione nei collegi e nei licei. L'associazione «SOS homophobia» si rendeva disponibile ad una *missione d'intervento nell'ambiente scolastico al fine di lottare contro le discriminazioni*, cioè «contro la lesbofobia, la gayfobia, la bifobia e la transfobia». Dopo centinaia di interventi presso collegi e licei, l'autorità giudiziaria annullò, nel dicembre 2012, l'autorizzazione che il ministro per l'Educazione nazionale aveva rilasciato nel 2009, a causa della «parzialità» del messaggio. Ma nel maggio 2013, il ministro «silenziosamente» concesse una nuova autorizzazione, per cinque anni.

Nell'ambito universitario, sono presenti moduli di formazione agli studi di genere e agli aspetti scientifici e culturali delle teorie *gender*. Viene anche organizzata una «Queer week» annuale, durante la quale le associazioni LGBT organizzano, con il sostegno del sistema scolastico, varie «animazioni»<sup>22</sup> per sensibilizzare gli studenti.

Non si ha notizia se questo stato di cose riguardante il sistema scolastico francese con la presidenza Macron sarà oggetto di ripensamento e di una più equilibrata impostazione.

##### 5. I Paesi del Nord Europa (cenni)

In estrema sintesi e con uno sguardo d'insieme, i sistemi scolastici dei Paesi del Nord Europa si rivelano generalmente disponibili all'accoglienza e alla diffusione delle teorie *gender*<sup>23</sup>.

Solo per portare alcuni esempi, un asilo pubblico di Stoccolma, il Nicolaigarden, dal 2012 ha introdotto il pronome neutro *hen* in luogo di *lui (han)* o *lei (hon)*, e propone ai bambini racconti i cui protagonisti sono genitori single e coppie dello stesso sesso. Anche se non sono disponibili dati statistici al riguardo, pare acquisito che numerosi insegnanti hanno autonomamente introdotto l'uso del pronome *hen*, desessualizzando così i protagonisti delle narrazioni scolastiche, e hanno sostituito altresì i termini *boys* e *girls* in favore del neutro *children*.

In Danimarca, i temi di genere sono affrontati in modo trasversale nell'ambito di tutte le materie. In qualsiasi momento gli studenti possono rivolgere domande sull'argomento, e tutti i docenti possono farne oggetto di lezione, quando lo ritengano opportuno o quando emerga, secondo loro, uno «stereotipo di genere» nello svolgimento del programma. Le scuole sono incentivate a invitare sia esperti, come sessuologi e psicologi, sia adulti portatori di esperienze, come prostitute ed omosessuali. I genitori non possono chiedere che i figli siano esentati da tali attività.

In Germania, l'educazione sessuale inizia a 9 anni ed è regolamentata dai singoli Lander. Prevede alcune ore di lezione all'interno dei corsi specifici di religione, educazione civica, etica e biologia. I relativi programmi sono stati aggiornati includendo temi connessi alla parità di genere. Molti Lander hanno adottato nuove linee guida nelle quali è prevista la discussione delle problematiche

<sup>21</sup> Traggio le informazioni relative al *Programma «ABCD de l'égalité»* dall'articolo di F. NICOLA, *L'educazione alla parità di genere in Europa*, «La Ricerca», 2015/9.

<sup>22</sup> Film pornografici, distribuzione di *sex-toys*, laboratori di travestimento, ecc.

<sup>23</sup> Per questa parte, seguo il contributo di F. NICOLA, *L'educazione...*, cit.

## TESTO PROVVISORIO



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
XXII CONVEGNO DI STUDI  
*IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'INSEGNAMENTO*

Roma, 12 - 13 marzo 2018

LGBT come parte delle lezioni di educazione sessuale. Spesso queste iniziative sono state oggetto di contestazione<sup>24</sup> e successivamente ridimensionate, come nel caso della Baviera<sup>25</sup>.

### 6. L'Italia

Anche l'ordinamento scolastico italiano riprende qualcosa, almeno nella terminologia, delle tematiche delle teorie sul genere. Si riscontrano inoltre alcuni documenti, programmatici e di non immediata vincolatività giuridica, di più evidente prossimità alle teorie *gender*.

Nella prima tipologia riterrei possa rientrare la legge 13 luglio 2015, n. 107, nota come *legge della buona scuola*<sup>26</sup>, che promuove «nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119» (art. 1, comma 16). Il decreto legge citato reca a sua volta *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*. Leggendo tali disposizioni risulta abbastanza evidente come in realtà la preoccupazione prima del legislatore italiano sia quella di evitare le discriminazioni ed ogni forma di violenza contro le donne (tra cui lo *stalking*), prevedendo anche la possibilità di esperire azioni positive in loro favore<sup>27</sup>.

Per altro verso, l'adesione italiana alla «Giornata internazionale contro l'omofobia» (17 maggio di ogni anno) costituisce attuazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007<sup>28</sup>.

Tra gli atti e i documenti che rivelano una più esplicita condivisione dei contenuti delle teorie *gender*, alcuni hanno conseguito un'effettiva realizzazione, mentre altri non hanno avuto corso ulteriore.

Nel novero di questi ultimi rientra il *Progetto sperimentale* di cui fu incaricato l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ad opera dell'allora ministra Elsa Fornero. A tal fine, il 20 novembre 2012, il Dipartimento per le pari opportunità costituì un gruppo di studio per la definizione della strategia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Il gruppo era composto da 7 membri dell'UNAR e da un rappresentante di ciascuna delle 29 associazioni LGBT che risposero ad un avviso di manifestazione di interesse. Nel mese di maggio 2013 il gruppo produsse un documento che prevedeva varie iniziative nell'ambito scolastico, nel mondo del lavoro, nelle carceri e presso i *media*, relativamente al triennio 2013-2015<sup>29</sup>. Non risulta che il *Piano* abbia avuto ulteriori sviluppi. L'UNAR ha poi pubblicato, il 20 gennaio 2014, un altro documento – di nuovo con la collaborazione di rappresentanti delle associazioni LGBT – dedicato alla *Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di*

<sup>24</sup> Cfr. *Wave of protests against sex education reform in Germany*, all'URL <http://www.dw.com/en/wave-of-protests-against-sex-education-reform-in-germany/a-36413964>.

<sup>25</sup> Cfr. *Parents trying to keep gender ideology out of Bavarian schools*, all'URL <https://www.lifesitenews.com/news/teaching-sexual-practices-to-kids-future-of-bavarian-schools>.

<sup>26</sup> In realtà la legge reca il titolo di *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.

<sup>27</sup> Pare forzare eccessivamente la portata di tali norme – interpretandole «alla luce dell'*Ideologia Gender*» – l'articolo di M.E. REGGIANO, *L'obiezione di coscienza come doverosa difesa per gli insegnanti della scuola pubblica italiana nei confronti dell'indirizzo "gender" dell'istruzione*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 8/2017, p. 2.

<sup>28</sup> Cfr., da ultimo, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, *Circolare del 16 maggio 2017*, consultabile all'URL <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170517>, relativamente al 2017.

<sup>29</sup> L'episodio si può leggere in M.E. REGGIANO, *L'obiezione...*, cit., pp. 8-9.

## TESTO PROVVISORIO



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
XXII CONVEGNO DI STUDI  
*IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'INSEGNAMENTO*

Roma, 12 - 13 marzo 2018

*genere*. In esso si ravvisa la necessità di un cambio culturale nella scuola, in quanto ora sarebbe pervasa da «una cultura che prevede soltanto una visione eteronormativa con modelli di sessualità stereotipati e norme di genere». Il documento pone quindi gli obiettivi di «favorire l' *empowerment* delle persone LGBT nelle scuole sia tra gli insegnanti che negli alunni» e di «contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori». Tra i mezzi proposti per raggiungere tali obiettivi figura quello di «integrare con materie antidiscriminatorie i *curricula* scolastici con particolare *focus* sui temi LGBT, accreditando presso il MIUR associazioni LGBT come enti di formazione»<sup>30</sup>.

Come già sopra evidenziato, i documenti che rivelano più marcatamente l'influsso dell'ideologia *gender* hanno carattere prevalentemente programmatico, e tuttavia sono rivelatori di quanto ormai a livello politico, degli organi di governo, ma anche di quelli amministrativi, le teorie *gender* si stiano progressivamente diffondendo.

Per completare il quadro concernente l'Italia, si deve ancora ricordare che nel novembre 2014 è stato depositato in Senato, per iniziativa della vicepresidente Valeria Fedeli, sottoscritto da molti senatori di diversi partiti, il Disegno di legge n. 1680 per *L'introduzione della educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle Scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle Università*. L'iniziativa tuttavia non ha avuto seguito.

È stata invece approvata la legge della Regione Umbria dell'11 aprile 2017, n. 3, recante *Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*. Essa presenta profili di rilevanza anche per il settore scolastico. Infatti, al 2° comma dell'art. 2 stabilisce che «la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale [...]», mentre, al 2° comma dell'art. 9 dispone che «la Regione, in particolare: a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico[...]».

In conclusione, mi sembra di dover condividere, con disincanto e con una punta di amarezza, che oggi «Parlare del Gender equivale a incamminarsi in un terreno molto scivoloso poiché è in atto il tentativo di farlo entrare nella legislazione e nelle vite dei cittadini senza dichiararlo apertamente ma anzi inserendolo in leggi finalizzate a tutelare altre problematiche alle quali pochi argomenti validi si possono opporre senza correre il rischio di essere etichettati come razzisti e discriminatori»<sup>31</sup>. Ma il compito del giurista, animato dalla ricerca – seppur faticosa e problematica – di livelli autentici di giustizia, può condurlo anche a trovarsi 'controcorrente'.

<sup>30</sup> Cfr. M.E. REGGIANO, *L'obiezione...*, cit., p. 11.

<sup>31</sup> Così M.E. REGGIANO, *L'obiezione...*, cit., p. 11.